

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Treviso

Dott. Mario Conte

Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Dario Cervi

Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Giovanni Orso

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Rag. Pierluigi Martin

Consulente aziendale

Dott.ssa Arianna Bazzacco

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Dott.ssa Sofia Bertolo

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare n. 1/2017

Castelfranco Veneto, 10 gennaio 2017

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

Informativa sulla nuova normativa riguardante gli interessi nei contratti bancari

A partire dal primo ottobre 2016 la materia dell'anatocismo con riferimento ai contratti bancari, quindi a mutui, finanziamenti, affidamenti, scoperti di conto e aperture di credito, trova regolamentazione nel disposto n. 343 del 3 agosto 2016 del decreto del Ministero dell'Economia nella sua qualità di presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR). Con tale delibera viene data attuazione all'art. 120 co. 2 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico della legge in materia bancaria e creditizia), il quale contiene i principi direttivi e i criteri di applicazione per la disciplina della produzione di interessi su interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cd. Anatocismo).

A far data dal primo ottobre 2016, le nuove disposizioni di legge in tema di rapporti di conto corrente o di conto di pagamento prevedono che:

1) in relazione alla maturazione degli interessi debitori e di mora

- a) nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora;
- b) gli interessi debitori e gli interessi creditori devono essere conteggiati con la medesima periodicità;

2) in relazione alla contabilizzazione e all'esigibilità

- c) gli interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre di ogni anno o, se infrannuale, al termine del rapporto per cui sono dovuti (anche per i contratti iniziati in corso d'anno il conteggio si effettua comunque al 31 dicembre successivo);
- d) con specifico riferimento alle aperture di credito regolate in conto corrente (o conto di pagamento) e agli sconfinamenti rispetto al fido accordato o che si verifichino su conti non affidati, gli interessi debitori devono essere conteggiati separatamente dal capitale (quest'ultima prescrizione serve a impedire la capitalizzazione degli interessi e a far sì che, scaduto l'anno, gli interessi corrispettivi continuino a calcolarsi sul solo capitale e non in modo anatocistico sulla somma del capitale e degli interessi prodottisi nell'anno precedente);
- e) gli interessi debitori maturati e così conteggiati separatamente divengono esigibili dal creditore (e dovuti in pagamento dal debitore) il primo marzo dell'anno successivo a quello di maturazione (nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili).

Possibili alternative per il Cliente

Quando gli interessi corrispettivi diventano esigibili il Cliente può scegliere tra:

- A) procedere al loro pagamento separatamente, chiudendo la vicenda in modo tale che gli interessi continuino ad essere calcolati sul solo capitale;
- B) dare autorizzazione all'addebito in conto (si tratta di un'autorizzazione revocabile in qualsiasi tempo purchè avvenga prima del relativo addebito) ed inevitabilmente per tale effetto gli interessi saranno considerati come quota capitale e da quel momento i nuovi interessi corrispettivi dovranno essere calcolati su un importo rappresentato dalla somma del capitale finanziato con gli interessi divenuti capitale per effetto dell'avvenuto loro addebito in conto;
- C) non procedere al pagamento e non dare autorizzazione all'addebito in conto, facendo entrare il rapporto con la banca nella dimensione patologica dell'inadempimento, determinando il presupposto per l'applicazione degli interessi moratori;
- D) convenire nel contratto con la banca che i fondi accreditati nel conto sul quale è regolato in finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

Contratti in corso e comunicazione degli istituti di credito

Le banche applicano il disposto del decreto n. 343/2016 agli interessi maturati a partire dal primo ottobre 2016.

Quanto ai contratti in corso e alla loro variazione, le banche possono procedere unilateralmente per il loro adeguamento alle nuove norme, previa richiesta di autorizzazione del cliente per l'addebito in conto degli interessi corrispettivi divenuti esigibili.

In queste ultime settimane tutti gli istituti di credito hanno inviato le lettere di modifica del contratto chiedendo l'autorizzazione all'addebito degli interessi sul conto corrente come indicato al precedente punto B). **In caso di concessione dell'autorizzazione all'addebito (come ora di prassi) il Cliente non potrà più sollevare la problematica relativa all'anatocismo a partire dalla data di efficacia della scelta.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati